

## **TI\_GERICHTE 30.2007.10 vom 12. November 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-11-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2007.10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2007.10)

FR: TI\_GERICHTE 30.2007.10 du 12 novembre 2007

IT: TI\_GERICHTE 30.2007.10 del 12 novembre 2007

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

poi, rilevano che essendo stato lo stesso dipendente al 100% delle \_\_\_\_\_, non potesse al contempo essere considerato anche indipendente per un'attività che, tra l'altro, portava introiti davvero irrisori. Il TFA ha stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127). 8.2. Ne discende che i redditi conseguiti sono soggetti a prelevamento degli oneri sociali, in specie i contributi AVS, solo se superano tale importo. Il diritto dell'AVS non conosce una franchigia di prelievo dei contributi fissata a CHF 2'000.-- come si vorrebbe con il ricorso. La Cassa ha quindi rettamente chiesto all'insorgente i contributi minimi di fr. 390 e 425, cui sono stati aggiunti rispettivamente fr. 7.80 e 8.50 di spese amministrative. Va infatti rammentato come ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 LAVS le Casse di compensazione, a copertura delle spese di amministrazione, prelevano dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività purché affiliati. Dal 1° gennaio 2001 ciò vale anche per le persone assicurate in maniera facoltativa secondo l'art. 2. I contributi per le spese amministrative devono essere commisurati alla capacità economica delle persone tenute a versarle. Il Consiglio federale può prendere misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese di amministrazione non differiscano troppo da una Cassa all'altra. In forza di questa norma di legge l'Esecutivo federale ha emanato l'art. 157 OAVS, delegando al Dipartimento federale dell'Interno il compito di fissare per tutte le Casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'AVS/AI, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa. In concreto risulta che la Cassa ha applicato un tasso inferiore al 3%. Le spese sono quindi state prelevate correttamente. In queste circostanze la decisione della Cassa merita conferma, mentre il gravame va respinto. 9. In virtù dell'art. 82 lett. a della

legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1.1.2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale tramite ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli art. 95 e seguenti LTF. Va qui rammentato che a norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.

## **E. 12**

novembre 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giancarlo Rosselli

arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sui ricorsi 14.2/20.3.2007 interposti da

1. RI 1

2. RI 2

3. RI 3

tutti rappr. dall' RA 1

contro

le decisioni su reclamo emesse il 15.1/14.2.2007 dal Municipio di \_\_\_\_\_ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria posteriori per le opere di sistemazione della strada \_\_\_\_\_, relativamente al mapp. no. 399 RFD di \_\_\_\_\_,

ricorsi congiunti ai sensi dell'art. 51 LPamm.,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto e in diritto

- che il Comune di \_\_\_\_\_ ha costruito la nuova strada di PR in zona \_\_\_\_\_, opera per la quale nel 1997 ha prelevato contributi di miglioria in ragione del 70% dei costi dell'opera (cfr. TE inc. no. 33-36-37-38-37A-38A-39-41-47/98 e TF inc. N. 2P.249/2000, 2P.252/2000 e 2P.253/2000);- che il mapp. no. 399, confinante con la nuova strada ed a quell'epoca di proprietà di RI 1 RI 2 ed RI 3, non è stato coinvolto nella suddetta

procedura di prelievo in quanto era escluso dalla zona edificabile;- che con risoluzione del 2.7.2002 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR di \_\_\_\_\_ che ha sancito, tra l'altro, l'ampliamento della zona edificabile e l'attribuzione parziale di alcuni fondi confinanti con la parte alta della strada \_\_\_\_\_ alla zona edificabile R2; tra questi si annovera anche il mapp. no. 399;- che mediante contratto di compravendita del 22.7.2005 il mapp. 399 è stato ceduto a \_\_\_\_\_ (cfr. iscr. a RF del 25.7.2005 al d.g. 16246);- che fondandosi sulla predetta revisione del PR ed a norma dell'art. 10 LCM il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria posteriori riferiti alla nota costruzione della strada \_\_\_\_\_. Il prospetto è stato pubblicato dal 16.11 al 16.12.2006 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti;- che in ragione della sua parziale attribuzione alla zona edificabile R2 il mapp. no. 399 è stato incluso nel perimetro imposto e gravato con un contributo posteriore di fr. 23'591.25 calcolato sulla superficie effettivamente edificabile;- che nell'ambito della pubblicazione tale importo è stato addebitato agli attuali proprietari del fondo \_\_\_\_\_ (cfr. avviso personale 19.1.2006) i quali, dopo aver presentato inutilmente reclamo al Municipio, hanno interposto ricorso dinanzi a questo Tribunale. La procedura si è conclusa mediante decreto di stralcio per desistenza del Comune (TE inc. no. 30.2006.15);- che lo stesso importo è poi stato notificato ai qui ricorrenti precedenti proprietari del fondo (cfr. avviso personale 13.11.2006);- che i conseguenti reclami presentati da RI 1 RI 2 ed RI 3 rispettivamente il 12.12.2006 ed il 15.1.2006 (recte 2007 ndr), sono stati respinti dal Municipio con le risoluzioni qui impugnate del 15.1/14.2.2007;- che pertanto essi hanno interposto i ricorsi 14.2/20.3.2007 dinanzi a questo Tribunale sollevando varie censure che saranno riprese nel seguito dell'esposizione;- che con risposta 20.4.2007 il Comune ha chiesto la reiezione integrale dei gravami;- che all'udienza del 20.6.2007 le parti hanno confermato quanto sopra;- che i ricorsi procedono dal medesimo complesso di fatti e sono identici nella sostanza motivo per cui sono congiunti per un unico giudizio (art. 23 LCM e 51 LPamm.);- che stando all'art. 10 LCM un contributo posteriore è dovuto quando, nel termine di 10 anni dalla pubblicazione del prospetto dei contributi, la possibilità di utilizzazione di un fondo viene aumentata per una modificazione del diritto applicabile, come l'inclusione di un fondo nel territorio edificabile o l'abbandono di una restrizione di piano regolatore. Contributi posteriori non possono essere imposti quando la spesa risulta completamente coperta (cfr. Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 11);- che la norma tende a garantire il principio della parità di trattamento istituendo un obbligo contributivo per il proprietario del fondo che, dopo la procedura di prelievo, è affrancato totalmente o parzialmente da divieti edilizi, è sfruttabile diversamente e quindi, a posteriori, trae anch'esso un beneficio dall'opera (cfr. Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 90-91). Infatti, se non fosse imposto, godrebbe del duplice vantaggio di sfuggire al prelievo e di usufruire di un'opera finanziata da altri, ciò che contravviene allo scopo stesso del contributo di miglioria;- che l'art. 10 LCM non specifica chi sia il soggetto imponibile;- che rinviando all'art. 5 cpv. 2 LCM, stando al quale il contributo è dovuto dal titolare del diritto al momento della pubblicazione del prospetto, i ricorrenti contestano di essere assoggettabili al contributo posteriore poiché al momento della pubblicazione del relativo prospetto già non erano più proprietari del fondo;- che la normativa invocata si annovera, nella sistematica della legge, tra le disposizioni a carattere generale valide nelle normali procedure di prelievo di contributi di miglioria. In effetti considerato che è imponibile il proprietario che dall'opera trae un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1) e che il prospetto è pubblicato entro due anni al massimo dalla

messa in esercizio dell'opera (art.

#### **E. 16**

LCM;- che tuttavia tale normativa è manifestamente riferita ed applicabile al contributo normalmente riscosso entro 2 anni dalla messa in esercizio dell'opera, e non al contributo posteriore;- che difatti l'art. 10 LCM dispone un termine specifico per il prelievo di contributi posteriori e cioè 10 anni dalla pubblicazione del prospetto. In concreto, come già rilevato, questa ha avuto luogo nel 1997 e di conseguenza il diritto d'imporre contributi posteriori non è perentorio;- che i ricorrenti hanno pure sollevato l'eccezione di prescrizione decennale di cui all'art. 20 LCM;- che l'argomento è inconsistente poiché il termine di prescrizione di 10 anni è applicabile al credito per contributi ed è riferito alla fase dell'incasso. Non ha dunque nulla a che vedere con il diritto d'imporre contributi posteriori la cui scadenza, come detto, è espressamente disciplinata dall'art. 10 LCM;- che con riferimento alla procedura d'imposizione avviata nel 1997 i ricorrenti lamentano di non aver mai ricevuto notifica dell'estratto di pubblicazione con l'indicazione del termine di reclamo; comunque, a loro avviso, se in precedenza mai è stato imposto un contributo di miglioria per l'esecuzione della strada \_\_\_\_\_, non può certo essere ora imposto un contributo di miglioria a posteriori;- che tale ragionamento è privo di fondamento e di logica. Innanzitutto perché nel 1997 il mapp. no. 399 non era incluso nel piano del perimetro ed i proprietari non figuravano nell'elenco dei contribuenti; perciò non vi era motivo e tanto meno obbligo giuridico di inviare loro un avviso personale (cfr. art. 11 e 12 LCM). In secondo luogo il fatto che non siano stati coinvolti nella procedura avviata nel 1997 non significa affatto che non possano essere assoggettati ad un contributo posteriore: la revisione del PR entrata in vigore nel 2002 ha adempiuti i requisiti posti dall'art. 10 LCM ponendo le basi per il prelievo del contributo posteriore;- che infine i ricorrenti lamentano una violazione del diritto di essere sentiti per essere stati impediti dal Municipio di accedere a gran parte della documentazione relativa al prelievo avvenuto nel 1997;- che, a prescindere dalla questione se la censura sia fondata, secondo la giurisprudenza la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata ove l'interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'autorità che come il Tribunale di espropriazione (art. 13 cpv. 2 LCM) dispone di pieno potere cognitivo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 20 no. 2b). In concreto la facoltà dei ricorrenti di interporre reclamo e ricorso con piena cognizione di causa non è stata compromessa e le memorie scritte ne sono la prova lampante. Inoltre essi hanno avuto libero accesso agli atti pubblicati ed alla documentazione prodotta e sono comparsi all'udienza di conciliazione del 20.6.2007 cosicché il diritto di essere sentito è ampiamente stato rispettato;- che tutto ciò considerato i ricorsi devono essere respinti;- che, visto l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono addebitate ai ricorrenti in solido in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.